



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **25** del 31/03/2023

Seduta n° 5

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) STABILITE PER L'ANNO 2022.

L'anno *duemilaventitré* il giorno *trentuno* del mese di *marzo* alle ore *16:00*, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, in data *20/03/2023*, prot. N. *13437* e *29/03/2023*, prot. N. *15333* trasmessi a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico in conformità alle disposizioni dell'emergenza sanitaria in corso.

Presiede la seduta la Sig.ra TITTA GIOVANNA.

E' presente il Sindaco Ing. ROTICE GIOVANNI.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti n.6, come segue:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
CAMPANELLA CIRO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	MARASCO DAVIDE	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
CARBONE ADRIANO VINCENZO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	PAGLIONE MICHELE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
CIUFFREDA ANGELICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A	PRENCIPE GAETANO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
CIUFFREDA MASSIMO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	RIGANTI FRANCESCO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
DELLE ROSE SARA GIOVANNA LAURA	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	RINALDI LIBERA LILIANA	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
DI BARI MARCO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	SCHIAVONE FRANCESCO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
DI STASO VINCENZO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	SVENTURATO GIOVANNI	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
FABRIZIO MARIA TERESA	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	TITTA GIOVANNA	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
FACCIORUSSO ANTONIA, VERA, CHIARA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A	TOTARO GIANLUCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
FATONE RAFFAELE	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	VALENTE MARIA TERESA	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>
FRESCA GIULIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A	VALENTINO MARIARITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
IACOVIELLO MICHELE	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>	ZINO PIERCOSIMO	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale dott. Maurizio Guadagno.

Sono presenti gli Assessori: Lucia Trigiani, Grazia Pennella, Anna Trotta, Antonia Lauriola, Giuseppe Basta, Libero Palumbo.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000); |
| <input type="checkbox"/> | Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnico. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. |

Tutti gli interventi dei consiglieri e le risposte fornite, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale al seguente link: <https://www.comune.manfredonia.fg.it/diretta-streaming-consiglio-comunale-del-31-marzo-2023-ore-1500/> e archiviata su supporto informatico presso gli uffici di segreteria generale.

Relazione sull'argomento l'Assessora con delega alle RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE, Antonia Lauriola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto a partire dall'anno d'imposta 2020 l'abrogazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/'19 di disciplina della nuova imu, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'imu le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Che i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/'19, prevedono che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/'77;

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/'93 conv. dalla Legge 133/'94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso prodotti o classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso prodotti o classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/'19), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Che il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/'19 prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/'04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/'19, il getto o IMU derivante dagli immobili ad uso prodotti o classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato;

Atteso che l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 15/bis del decreto legge n. 34/2019, modificato con legge n. 58/2019, che dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, prevede, all'art. 1, comma 775, che, “*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/'19 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art. 1 comma 757 della Legge 160/'19 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che il Comune di Manfredonia con provvedimento del Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019 ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale ed ha chiesto l'accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 ter del Tuel, che a sua volta presuppone la deliberazione delle aliquote e delle tariffe nella misura massima consentita;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16/02/2023 ad oggetto:” **CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) STABILITE PER L'ANNO 2022**”;

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso:

- in data 01/03/2023 al Collegio dei Revisori dei Conti;
- in data 14/03/2023 alla competente Commissione

Consiliare; Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- il vigente regolamento comunale IMU, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 07/07/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con 13 voti favorevoli, contrari 6 (Ciuffreda Massimo, Fatone Raffaele, Iacoviello Michele, Prencipe Gaetano, Schiavone Francesco, Valente Maria Teresa), astenuti nessuno

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU), stabilite per l'anno 2022, così come risultano dal prospetto che segue:

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2023
abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) con detrazione di € 200,00	0,60%
abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale; casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;	Esclusa da IMU

un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Terreni agricoli	1,06%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/'04 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del D. lgs. 99/'04	Esenti
Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (rif. Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993)	Esenti
Altri fabbricati	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%

- di prendere atto dell'esenzione IMU, contenuta nel comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati (c.d. beni-merce) costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU oggetto del presente deliberato decorrono dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/'19, nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di predisporre i documenti di programmazione 2023-2025

D E L I B E R A

di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli 13, contrari 6 (Ciuffreda Massimo, Fatone Raffaele, Iacoviello Michele, Prencipe Gaetano, Schiavone Francesco, Valente Maria Teresa), astenuti nessuno.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 8**

Ufficio Proponente: **4.2 SERVIZIO ENTRATE**

Oggetto: **CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) STABILITE PER L'ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.2 SERVIZIO ENTRATE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2023

Il Responsabile di Settore

F.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Guadagno

IL PRESIDENTE
F.to: Titta Giovanna

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **11/04/2023** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. E' stata trasmessa in data 11/04/2023 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- Dirigente Servizio Finanziario

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n.



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Guadagno

E' copia conforme all'originale.

Data 11/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Guadagno